

Causa Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia - Prima sezione - 11 giugno 2026 (ricorso n. 49687/16)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 9 CEDU e con l'art. 1 Prot. 1) – Confessione religiosa riconosciuta e dotata di personalità giuridica – Impossibilità protratta di concludere un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. – Esclusione dal riparto dell'otto per mille dell'IRPEF – Differenza di trattamento rispetto alle confessioni religiose munite di intesa – Violazione – Sussiste.

Libertà di religione (art. 9 CEDU) – Sistema nazionale di finanziamento dei culti – Riparto dell'otto per mille dell'IRPEF – Beneficio destinato al buon funzionamento delle comunità religiose e all'esercizio effettivo della libertà di religione – Applicabilità dell'art. 9 CEDU – Sussiste.

Diritto al rispetto dei beni (art. 1 Prot. 1) – Interesse patrimoniale di una confessione religiosa riconosciuta ad accedere al riparto dell'otto per mille – Interesse sufficientemente rilevante e riconosciuto dall'ordinamento interno – Bene convenzionalmente protetto – Sussiste.

Sussiste la violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 9 CEDU e con l'art. 1 del Protocollo n. 1, in relazione all'impossibilità protratta, per la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, di concludere un'intesa con lo Stato italiano ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione. La Corte non afferma l'esistenza di un diritto convenzionale alla conclusione dell'intesa, né contesta in sé il modello italiano di regolazione pattizia dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Essa reputa però non giustificata, nel caso concreto, la differenza di trattamento tra la ricorrente, confessione religiosa riconosciuta e dotata di personalità giuridica, e le confessioni che hanno concluso intese con lo Stato e che, per tale ragione, possono accedere al riparto dell'otto per mille dell'IRPEF.

Il meccanismo dell'otto per mille, pur non essendo imposto dall'art. 9 CEDU, una volta previsto dall'ordinamento interno quale forma di finanziamento dei culti, deve essere amministrato in modo non discriminatorio. Se la conclusione dell'intesa costituisce, secondo il diritto nazionale, la via ordinaria per accedere a tale beneficio, l'interesse della ricorrente a partecipare a tale riparto è rilevante anche sotto il profilo patrimoniale e porta alla violazione dell'art. 1 Prot. 1 se l'intesa non interviene, perché il Governo adduce motivazioni fondate sulle posizioni dei Testimoni di Geova in materia di trasfusioni di sangue, donazione del sangue, servizio militare ed elettorato.

Fatto. La causa trae origine dal ricorso proposto dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, associazione religiosa presente in Italia dal 1903, con sede in Roma, e riconosciuta quale ente morale dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 (v. nn. 2-3).

A partire dal 1977, la Congregazione aveva chiesto a più Presidenti del Consiglio dei ministri di avviare una procedura per la conclusione di una intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione. Nel giugno 1997 era effettivamente stata avviata la relativa procedura e il 20 marzo 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri in carica aveva firmato il testo dell'intesa elaborato all'esito delle trattative. Tale testo era stato trasmesso al Parlamento per procedere con il relativo *iter* di approvazione dell'intesa mediante legge. La legislatura, tuttavia, era terminata nel 2001 senza che le Camere avessero provveduto all'approvazione della legge che recepiva l'intesa (v. nn. 4-6).

Il 4 aprile 2007 il testo di una nuova intesa era stato firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il relativo disegno di legge contenente l'intesa era successivamente stato trasmesso il 13 maggio 2010 al Senato della Repubblica. Il 19 settembre 2012 la 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato approvava, in sede deliberante, il disegno di legge S. 2237 recante “*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*”. Trasmesso alla Camera dei deputati, il disegno di legge veniva esaminato, in sede referente, dalla I Commissione Affari costituzionali nelle sedute del 2, 4 ottobre e del 3 dicembre 2012. Nel corso dell'esame, alcuni deputati si erano opposti alla conclusione dell'intesa, richiamando in particolare le convinzioni della confessione in materia di trasfusioni di sangue e le sue posizioni sull'obiezione di coscienza. Tuttavia, anche in tale seconda ipotesi, la legislatura si era conclusa senza l'approvazione della legge (v. nn. 7-10).

Il 10 novembre 2014, per la terza volta, un nuovo testo di intesa era stato firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il 31 luglio 2015, tuttavia, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, decideva di riaprire le trattative al fine di approfondire alcuni profili in materia sanitaria. Alla ricorrente era stato chiesto, in particolare, di chiarire se il culto dei Testimoni di Geova imponesse ai propri membri scelte e comportamenti in tale ambito. Con memoria del 15 marzo 2016, la Congregazione aveva contestato che la questione posta implicasse un giudizio sulla legittimità delle proprie convinzioni religiose, ritenuto incompatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Aveva inoltre rappresentato di avere già risposto, in più occasioni, a quesiti analoghi nelle precedenti procedure di intesa e aveva precisato che i Testimoni di Geova aderivano liberamente alla confessione ed erano liberi nelle proprie scelte, anche in campo sanitario. (v. nn. 11-12).

La procedura non aveva poi avuto seguito e, secondo la ricorrente, i successivi tentativi di riaprire le trattative con il Governo erano rimasti privi di risposta (v. n. 13).

La Corte, esaurita l'esposizione dei fatti, ricostruisce preliminarmente il quadro normativo interno. Sono richiamati gli artt. 3, 7, 8, 19 e 32 Cost.; la legge n. 1159 del 1929, relativa ai culti ammessi, che prevede la possibilità di riconoscere personalità giuridica alle confessioni diverse dalla cattolica; la prassi amministrativa seguita per la conclusione delle intese; la legge n. 222 del 1985, che ha introdotto il sistema dell'otto per mille; la legge n. 219 del 2017, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento; nonché la sentenza n. 52 del 2016 della Corte costituzionale nella parte in cui il Giudice dei conflitti afferma che le decisioni relative all'avvio, alle trattative e alla conclusione delle procedure di intesa rientrano nell'ampia discrezionalità politica del Governo (v. nn. 14-23).

Quanto alla posizione specifica della Congregazione ricorrente, la Corte ricorda che il Consiglio di Stato, nel parere reso il 30 luglio 1986 nell'ambito del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione, aveva ritenuto che l'associazione avesse una effettiva dimensione associativa e un patrimonio sufficiente per il perseguimento dei propri scopi. Quanto alla compatibilità dell'attività della Congregazione con l'ordinamento italiano, il Consiglio di Stato aveva osservato che essa operava da anni senza avere suscitato obiezioni da parte della pubblica amministrazione. Tale constatazione era stata ritenuta idonea a superare le preoccupazioni connesse alle posizioni dei Testimoni di Geova in materia di trasfusioni di sangue e di obiezione di coscienza, fermo restando che eventuali

condotte penalmente rilevanti avrebbero potuto comportare la responsabilità personale dell'autore. Il Consiglio di Stato aveva dunque espresso parere favorevole al riconoscimento, seguito dal parere favorevole del Consiglio dei ministri e dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1986 che riconosceva personalità giuridica alla Congregazione (v. nn. 16-18).

La Corte dà conto, infine, di alcuni testi internazionali pertinenti, tra cui le linee guida della Commissione di Venezia sulla personalità giuridica delle comunità religiose o di convinzione e il rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di convinzione. Tali documenti vengono utilizzati soprattutto per ribadire che gli Stati possono prevedere *status* privilegiati e vantaggi finanziari per talune comunità religiose, purché il relativo accesso sia disciplinato e attuato in modo non discriminatorio (v. nn. 24-25).

Diritto. La ricorrente lamentava l'impossibilità protratta di concludere con lo Stato italiano un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione. Secondo la prospettazione della ricorrente, tale impossibilità aveva determinato, per un verso, una compressione della libertà di manifestare ed esercitare la propria religione e, per altro verso, una discriminazione rispetto alle altre confessioni religiose che, avendo concluso un'intesa con lo Stato, possono accedere a una serie di benefici, tra cui il riparto dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Invocava, pertanto, l'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 9 CEDU e l'art. 1 del Protocollo n. 1.

La Corte, in via preliminare, delimita con particolare attenzione l'oggetto del giudizio. La controversia, sostengono i giudici di Strasburgo, non riguarda né il riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione, come detto già avvenuto, né una diretta restrizione alla possibilità di esercitare il culto. La Congregazione, infatti, è un'associazione religiosa riconosciuta e, in quanto tale, beneficia di diversi diritti e vantaggi previsti dal diritto interno: può esercitare il culto, nominare i propri ministri, disporre di luoghi di culto, ottenere talune esenzioni fiscali e prestare assistenza spirituale ai fedeli. Anche il matrimonio celebrato da un ministro di culto dei Testimoni di Geova può produrre effetti civili, a condizione che la nomina del ministro sia stata approvata dal Governo.

Il nucleo della controversia risiede, piuttosto, nella differenza di trattamento tra la ricorrente, confessione riconosciuta ma priva di intesa, e le confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato e che, per tale ragione, accedono a uno *status* privilegiato, comprensivo del riparto dell'otto per mille (v. nn. 26-28).

La Corte ritiene, quindi, di esaminare le doglianze principalmente sotto il profilo dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 9 CEDU e con l'art. 1 Prot. 1. In ordine all'applicabilità dell'art. 9, osserva che il meccanismo dell'otto per mille costituisce il sistema attuale di finanziamento dei culti in Italia e che esso è destinato a sostenere il buon funzionamento delle comunità religiose beneficiarie. Esso, pertanto, contribuisce all'esercizio effettivo della libertà religiosa. A questo riguardo, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, sebbene l'art. 9 non obblighi gli Stati a creare uno *status* speciale per le comunità religiose o a riconoscere loro privilegi finanziari o fiscali, uno Stato che abbia volontariamente previsto tali benefici deve accordarli secondo criteri non discriminatori.

Quanto all'art. 1 Prot. 1, la Corte afferma che la conclusione di un'intesa costituisce, nel diritto interno, il mezzo per accedere al beneficio del riparto dell'otto per mille e che tale riparto rappresenta il meccanismo di finanziamento dei culti destinato a sostenere le attività confessionali. In tali condizioni, l'interesse patrimoniale della ricorrente a beneficiare di tale forma di finanziamento è considerato – a tutti gli effetti – una posta patrimoniale tutelata dal predetto Protocollo. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione sia e con l'art. 1 Prot. n. 1.

Quanto alle posizioni delle parti, la ricorrente sosteneva di essere vittima, da oltre quarant'anni, di una discriminazione fondata sulla religione. Osservava che, nel medesimo periodo, lo Stato aveva concluso intese con altre confessioni religiose in situazione analoga; denunciava, inoltre, l'assenza di un quadro legislativo chiaro, l'imprevedibilità dei criteri applicati e la conseguente esposizione a decisioni arbitrarie. Soprattutto, evidenziava di essere esclusa dal riparto dell'otto per mille, beneficio che, a suo avviso, non poteva essere equiparato al cinque per mille, diverso per finalità, platea dei destinatari, meccanismo di attribuzione e consistenza economica (v. nn. 29-38). La ricorrente deduceva, inoltre, che il mancato perfezionamento dell'intesa fosse dipeso anche dall'opposizione delle autorità cattoliche. A sostegno di tale prospettazione, richiama alcuni passaggi del dibattito parlamentare e un articolo di stampa del 1991, nel quale si faceva riferimento all'asserita contrarietà dei vescovi italiani alla conclusione dell'intesa con i Testimoni di Geova. Contestava, infine, che le proprie convinzioni in materia sanitaria potessero giustificare il mancato perfezionamento dell'intesa, poiché una valutazione statale sulla legittimità delle credenze religiose sarebbe incompatibile con il dovere di neutralità e imparzialità (v. nn. 39-44).

Il Governo, per parte sua, sosteneva anzitutto che l'art. 9 CEDU non impone agli Stati l'obbligo di predisporre un quadro giuridico idoneo ad attribuire alle confessioni religiose *status* privilegiati. A suo avviso, la Convenzione garantirebbe soltanto il diritto di presentare una domanda di intesa e di vederla esaminata, non anche il diritto alla sua approvazione mediante legge. Il Governo aggiungeva che, anche senza intesa, la Congregazione beneficia di numerosi diritti e vantaggi riconosciuti dal diritto interno, tra cui autonomia religiosa, esenzioni fiscali, possibilità di assistenza spirituale e accesso al cinque per mille. Sosteneva, infine, che la mancata conclusione dell'intesa era giustificata da finalità legittime di protezione della salute pubblica, specialmente dei minori, nonché dall'incompatibilità di alcune posizioni dei Testimoni di Geova con il dovere costituzionale di solidarietà sociale (v. nn. 45-55).

A. Sull'applicabilità dell'art. 14 CEDU.

La Corte, richiamando i principi generali in materia di divieto di discriminazione, ricorda che una differenza di trattamento è discriminatoria quando non persegua uno scopo legittimo oppure quando non esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Richiama altresì il principio secondo cui, quando la differenza è fondata sulla religione o sulle convinzioni religiose, essa deve essere giustificata da motivi *particolarmente seri*, ferma la necessità che lo Stato mantenga neutralità e imparzialità nei rapporti con le diverse confessioni e si astenga, salvo casi eccezionali, dal valutare la legittimità delle credenze religiose o delle modalità con cui esse sono espresse (v. nn. 56-63).

La Corte precisa che la libertà religiosa non impone agli Stati di creare uno *status* privilegiato per le comunità religiose, né di assicurare specifici benefici fiscali o sovvenzioni. Tuttavia, quando uno Stato decide volontariamente di riconoscere uno *status* speciale o di attribuire a talune confessioni vantaggi patrimoniali, deve applicare i relativi criteri in modo non discriminatorio (è richiamata la decisione *Assemblée C. T. de Jéhovah d'Anderlecht c. Belgio* del 2022). È in questo snodo, più che in un preteso diritto convenzionale all'intesa, che la decisione trova il proprio baricentro.

Applicando tali principi, la Corte osserva che la mancata conclusione dell'intesa non incide né sulla personalità giuridica della ricorrente, né sulla possibilità per essa di esercitare e praticare il proprio culto. Infatti, essa gode, come detto, di numerosi diritti e benefici derivanti dal suo riconoscimento come confessione religiosa, compresa la possibilità che i matrimoni celebrati dai suoi ministri abbiano effetti civili, previa approvazione della nomina da parte del Governo (v. n. 64).

Ciò nondimeno, in mancanza di intesa, la ricorrente resta esclusa dal riparto dell'otto per mille dell'IRPEF, che la legge n. 222 del 1985 riserva alla Chiesa cattolica e alle confessioni munite di intesa quale sistema di finanziamento dei culti in Italia, destinato al buon funzionamento delle comunità beneficiarie e all'esercizio effettivo della libertà religiosa.

Da tali considerazioni discende, secondo la Corte, l'applicabilità dell'art. 9 CEDU. Inoltre, poiché la conclusione dell'intesa rappresenta nel diritto interno il mezzo per accedere a tale finanziamento, l'interesse patrimoniale della ricorrente a beneficiarne è sufficientemente importante e riconosciuto per costituire un "bene" ai sensi dell'art. 1 Prot. 1. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 14, in combinato disposto con entrambi i citati parametri (v. nn. 65-70).

B. Sull'esistenza di una situazione comparabile a quella delle altre comunità religiose registrate.

La Corte rileva che le parti non contestano l'esistenza di una differenza di trattamento tra la ricorrente, culto riconosciuto ma privo di intesa, e le confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, le quali godono di uno *status* privilegiato e possono, in particolare, accedere al riparto dell'otto per mille (v. n. 71).

La Congregazione, inoltre, è una confessione religiosa stabilmente radicata nella società italiana ed è stata riconosciuta come persona giuridica nel 1986, all'esito di una procedura nella quale era stata verificata la compatibilità della sua attività con l'ordinamento nazionale. Secondo la Corte, nel sistema italiano la possibilità di concludere un'intesa è subordinata, in sostanza, alla conformità all'ordinamento interno e al riconoscimento della personalità giuridica. Non risultano, invece, ulteriori criteri normativi formalizzati per l'avvio e lo svolgimento della procedura. Poiché tredici confessioni hanno concluso intese tra il 1984 e il 2021 e non consta alla Corte l'esistenza di altre confessioni regolarmente registrate rimaste in una situazione analoga, la ricorrente deve essere considerata in posizione analoga a quella delle altre comunità religiose munite di intesa (v. nn. 72-75).

C. Sulla giustificazione oggettiva e ragionevole di un diverso trattamento nei confronti della Congregazione.

Il cuore della decisione è rappresentato dalla verifica della giustificazione alla base del trattamento differenziato. La Corte ricostruisce il dato temporale: la ricorrente ha sollecitato la procedura sin dal 1977; testi di intesa sono stati firmati nel 2000, nel 2007 e nel 2014; nessuno di essi è stato approvato dal Parlamento; dopo il 2016 le autorità governative non hanno più dato seguito alle richieste di riapertura delle trattative (v. n. 77).

La procedura, osserva la Corte, non è disciplinata da una legge o da un regolamento, ma da una prassi amministrativa. Essa non prevede termini per la trattazione delle domande, né impone alle autorità governative di motivare il rifiuto di avviare o proseguire le trattative. L'apertura della procedura dipende dall'iniziativa governativa e la conclusione dell'intesa resta poi affidata alla volontà del Parlamento. La Corte richiama, in questo passaggio, il rischio intrinseco di arbitrarietà connesso a un sistema privo di norme e procedure sufficientemente precise e prevedibili (sono richiamate le sentenze *Magyar Keresztény Mennonita Egyház* e altri c. Ungheria del 2014 e *Association «Romuva»* c. Lituania del 2021). Tale rischio, secondo la Corte, è accentuato, nel caso italiano, dal fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 2016, ha qualificato l'intero procedimento come espressione dell'ampia discrezionalità politica del Governo, escludendo la configurabilità di una pretesa giustiziabile all'avvio delle trattative per l'intesa (v. nn. 78-81).

La Corte precisa di non voler interferire con l'equilibrio istituzionale tra i poteri dello Stato, né sindacare in astratto la legislazione e la prassi pertinenti. Tuttavia, l'assenza di criteri formali precisi, di un atto di rigetto, di una motivazione e di un rimedio effettivo ha collocato la ricorrente in una situazione di incertezza, privandola di garanzie sufficienti contro il rischio di trattamenti discriminatori. In questa prospettiva, non si tratta di stabilire se la Congregazione dovesse ottenere la conclusione dell'intesa, ma se abbia avuto un'equa possibilità di chiederla secondo criteri applicati in modo non discriminatorio (v. nn. 82-83).

Quanto alle ragioni sostanziali addotte, la Corte esclude anzitutto che la ricorrente abbia provato l'incidenza di un'opposizione delle autorità cattoliche sulla mancata conclusione dell'intesa (v. nn. 84-85).

Esamina poi gli argomenti del Governo relativi alle convinzioni sanitarie della confessione. Pur riconoscendo allo Stato un ampio margine di apprezzamento, sia perché la materia tocca profili fiscali sia perché vengono in rilievo questioni di salute pubblica, la Corte ritiene che tale margine non sia stato esercitato in modo idoneo a giustificare la differenza di trattamento (sono richiamate in proposito le sentenze *Jehovah's Witnesses of Moscow* e altri c. Russia del 2010 e *Taganrog LRO* e altri c. Russia del 2022)¹. La ricorrente, infatti, era stata più volte chiamata a fornire spiegazioni sulle posizioni dei Testimoni di Geova in materia di trasfusioni e donazioni di sangue. Tali chiarimenti non avevano impedito alle autorità italiane di valutare favorevolmente la compatibilità della confessione con l'ordinamento e di sottoscrivere tre testi di intesa. Il Governo non ha addotto elementi nuovi idonei a

¹ La Corte EDU, tuttavia, distingue quei precedenti dal caso italiano. I casi sottoposti alla cognizione dei giudici di Strasburgo concernevano lo scioglimento, il divieto del culto o di restrizioni dirette all'esercizio della religione, mentre nel caso in esame la questione riguarda la differenza di trattamento nell'accesso ai benefici collegati all'intesa, soprattutto l'otto per mille (v. n. 88).

rimettere in discussione tali valutazioni, né ha provato che l'opposizione religiosa alle trasfusioni determini un rischio reale per la salute pubblica. I precedenti, relativi a vicende decise nel 1985 e nel 1996, non apportando elementi nuovi sono ritenuti insufficienti (v. nn. 86-89). La Corte osserva, peraltro, che il diritto italiano tutela l'autodeterminazione del paziente adulto e prevede, per i minori, l'intervento del giudice in caso di rifiuto di trattamenti necessari da parte dei rappresentanti legali (v. nn. 90-92).

Analogamente, la Corte non considera dimostrato che la posizione della Congregazione in materia di donazione del sangue sia tale da ledere l'ordinamento nazionale. Quanto al servizio militare, il servizio militare obbligatorio e il servizio civile sostitutivo sono stati sospesi dal 1° gennaio 2005; inoltre, il Governo non ha dimostrato che la scelta di non esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo da parte degli aderenti alla Congregazione sia contraria al diritto interno (v. nn. 93-94).

Alla luce di tali elementi, la Corte conclude che la differenza di trattamento tra la ricorrente e le confessioni religiose che hanno potuto concludere intese con lo Stato non è stata sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole. Dichiarà, quindi, la violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 9 CEDU e con l'art. 1 Prot. 1 (v. n. 95).

D. Sulle doglianze ulteriori e sull'equa soddisfazione.

La Corte ritiene ricevibili, ma assorbite, le doglianze fondate sull'art. 9 CEDU e sull'art. 1 Prot. 1 considerati isolatamente, non ravvisando la necessità di esaminarle separatamente dopo la constatazione della violazione dell'art. 14. Quanto alla doglianza relativa all'art. 13 CEDU, la Corte, tenuto conto dei fatti e delle conclusioni già raggiunte, dichiara di non doverne esaminare ricevibilità e merito (v. nn. 96-99).

Ai sensi dell'art. 41 CEDU, la ricorrente chiedeva oltre 200 milioni di euro per danno patrimoniale, corrispondenti, secondo una perizia di parte, alle somme che avrebbe potuto percepire a titolo di otto per mille dal 1990 al 2017; in via subordinata chiedeva il 75 per cento di tale importo. Domandava inoltre 75.000 euro per danno morale (v. nn. 100-102). La Corte respinge la richiesta sostenendo che essa si fonda, infatti, su ipotesi non dimostrate: che, in assenza della violazione, l'intesa sarebbe stata conclusa prima del 1990; che tutti o la gran parte degli aderenti avrebbero destinato l'otto per mille alla ricorrente; che sia possibile individuare con certezza la data in cui l'intesa avrebbe prodotto effetti. Poiché la procedura di intesa è complessa e comprende una fase negoziale con il Governo e un successivo *iter* parlamentare di approvazione dell'intesa mediante legge, la Corte non può formulare congetture sull'esito che essa avrebbe avuto in assenza della discriminazione. Difetta, quindi, il nesso causale certo tra la violazione accertata e il danno patrimoniale allegato (v. nn. 103-108).

La Corte riconosce invece il danno morale, valorizzando la durata della violazione e il pregiudizio subito dalla ricorrente, e liquida 10.000 euro. Aggiunge 8.000 euro per spese e onorari (v. nn. 109-112). Nel dispositivo, all'unanimità, dichiara ricevibili le doglianze fondate sull'art. 14 in combinato disposto con l'art. 9 e con l'art. 1 Prot. 1; accerta la violazione di tali disposizioni; dichiara non necessario l'esame separato dell'art. 9 e dell'art. 1 Prot. 1 considerati isolatamente; dichiara non luogo a esaminare la doglianza ex art. 13; rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.

In mancanza d'impugnativa alla *Grande Chambre*, la sentenza diverrà definitiva l'11 settembre 2026.

E. *Opinione concorrente dei giudici Krenc e Chablais.*

Redigono un'opinione concordante comune i giudici Krenc e Chablais, i quali, pur condividendo il dispositivo, manifestano riserve sul percorso argomentativo seguito dalla decisione. A loro avviso, la Corte avrebbe dovuto fondare la violazione essenzialmente sull'assenza di criteri prevedibili e di garanzie sufficienti contro l'arbitrarietà, senza procedere anche a un controllo sostanziale delle ragioni addotte dal Governo in ordine alle posizioni religiose della ricorrente. Tale rilievo è di particolare interesse perché consente di cogliere il punto di equilibrio che cerca di raggiungere la Corte con la decisione: la Convenzione non impone allo Stato italiano di concludere un'intesa con la Congregazione, ma richiede che, ove a tale strumento siano collegati benefici di natura economica anche rilevante, il relativo procedimento non resti affidato a una discrezionalità priva di criteri, motivazione e rimedi. In altri termini, il problema convenzionale non è la natura politica dell'intesa in sé, ma la possibilità che tale natura, quando incide sull'accesso a vantaggi patrimoniali connessi alla libertà religiosa, si traduca in una zona non presidiata dal principio di non discriminazione.